

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE
ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (FSBA)**

Il giorno 4 marzo 2022 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Responsabile delle Relazioni Sindacali, Luca Bertuola e dai funzionari provinciali Stefano Garibbo e Moreno Zonta;

CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali, Marco Comin;

CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;
e

CGIL REGIONALE VENETO, rappresentata dalla segretaria generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;


CISL REGIONALE VENETO, rappresentata dal segretario generale regionale Gianfranco Refosco e da Riccardo Camporese;

UIL REGIONALE VENETO, rappresentata dal segretario generale regionale Roberto Toigo e da Giannino Rizzo;

PREMESSE GENERALI

- a) Visti gli accordi interconfederali nazionali in tema di FSBA del 18 gennaio 2016, del 7 febbraio 2018, del 17 dicembre 2018 e del 4 febbraio 2019;
- b) Considerato il Decreto del Ministero del Lavoro 29 aprile 2016 n. 95581 pubblicato nella GU n. 166 del 18 luglio 2016 concernente FSBA
- c) Visti gli accordi interconfederali regionali del 27 aprile 2016, del 29 luglio 2016, del 9 ottobre 2017, del 10 gennaio 2019 e del 14 gennaio 2020 regolanti la procedura in sede sindacale per la richiesta delle prestazioni FSBA in Veneto;
- d) Vista la circolare INPS 12 aprile 2019 nr. 53 che ha fornito le istruzioni operative per il versamento della contribuzione correlata;
- e) Visto il vigente Regolamento FSBA;
- f) Visto il punto 3 dell'accordo interconfederale regionale veneto del 25 novembre 2019;
- g) Vista la Delibera del Consiglio Direttivo di FSBA del 28 febbraio 2022, n. 1, relativa alla gestione delle domande di assegno di integrazione salariale nelle more dell'attuazione delle novità introdotte dalla Legge n. 234/2021;
- h) Visto che Fondartigianato ammette a finanziamento progetti di formazione previsti da specifici ambiti di intervento che hanno come destinatari i lavoratori delle imprese che hanno posto i propri dipendenti in trattamento di integrazione salariale da parte di FSBA;
- i) Valutata la necessità di fornire le prime indicazioni alle imprese e ai lavoratori dell'artigianato veneto in merito alla procedura sindacale da adottare anche con riferimento all'art. 14 del D.lgs. n. 148/2015 nelle more dell'adeguamento del Fondo alle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021

*TUTTO CIO' PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE
INTESA*



Le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, così come previsto dalla legge n. 234/2021, per l'utilizzo dell'Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo durante i periodi di sospensione dell'attività lavorativa in Veneto.

Potrà essere richiesta la prestazione anche in relazione ai lavoratori a domicilio e ai dipendenti che non hanno maturato i requisiti soggettivi di anzianità previsti dal regolamento FSBA al momento della presentazione della domanda fermo restando che la prestazione decorrerà solo dal raggiungimento del requisito dell'anzianità richiesta di 90 gg. Nel caso in cui il regolamento FSBA, non abbia ancora recepito quanto previsto in termini di anzianità soggettiva o per l'estensione ai lavoratori a domicilio, le posizioni di questi lavoratori saranno trattate con apposita prestazione EBAV prevista al punto 6) del presente accordo.

1. Procedura di informazione e consultazione sindacale

L'impresa che ravvisi la necessità di sospendere o ridurre l'orario di lavoro ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, utilizzando il modello FSBA 2022 (allegato 1), specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno precedentemente stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per la stessa azienda.

Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano, etc) e la dimostrazione dell'avvenuto recapito a tutte e tre le organizzazioni sindacali e ad una delle associazioni artigiane come sopra indicato a garanzia del loro completo coinvolgimento.

La procedura sindacale entra in vigore il 7 marzo 2022.

Il modello di avvio di procedura sindacale qui convenuto è valido dal 7 marzo 2022.

Per i periodi di sospensioni intercorrenti dal 1° gennaio 2022 al 6 marzo 2022 la procedura potrà essere attivata entro il 30 marzo 2022 con valenza retroattiva dal 01.01.2022, a valere per 4 settimane.

A conclusione della procedura verrà stipulato un accordo sindacale sulla base dell'allegato 2.

Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento FSBA, l'accordo sindacale deve essere sottoscritto preventivamente rispetto all'inizio del periodo di sospensione.

L'accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata massima di 4 settimane o, comunque, per il numero di settimane successivamente previste dalle delibere e dal regolamento del Fondo, al termine delle quali, permanendo le necessità che ne hanno giustificato la richiesta, dovrà essere esperita nuovamente l'intera procedura e sottoscritto un nuovo verbale d'accordo.

Successivamente alla stipula dell'accordo, l'azienda provvederà direttamente o per il tramite dello studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti connessi alla presentazione e alla gestione della domanda di prestazione sul portale FSBA.

Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici dovrà essere inviata alle OO.SS. e ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, una apposita informativa (allegato 3), la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale FSBA di prestazione unitamente alla dichiarazione dell'autorità competente attestante l'evento meteo. Tale informativa sarà allegata anche al modello D06.

2. Effetti sul rapporto di lavoro

Durante i periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nel verbale, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, fatto salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL.

3. Adempimenti a carico impresa

Si rimanda a quanto contenuto nel vigente regolamento di FSBA, alle disposizioni operative pubblicate sul sito del Fondo e alle istruzioni INPS fornite con la circolare 53/2019 in merito alla richiesta del codice identificativo (Ticket) obbligatorio per il caricamento della domanda di prestazione sul portale e necessario per la compilazione del flusso Uniemens.

4. Adempimenti a carico del lavoratore

Secondo quanto previsto dal documento comune del 27 febbraio 2017 e da quanto le parti sociali del Veneto hanno indicato si prevede che le prestazioni di FSBA siano erogate attraverso un pagamento diretto ai lavoratori per il tramite di Ebav una volta giunta l'autorizzazione ed il trasferimento delle risorse da parte di FSBA.

Al fine di semplificare la procedura di controllo dell'IBAN del lavoratore, sulla base del verbale di accordo del 24 marzo 2017 lo stesso lavoratore dovrà predisporre ed inviare il modello EBAV D06 per il tramite degli sportelli dell'Ente presso le OO.SS. firmatarie il presente accordo.

5. Ruolo delle parti sociali nella procedura di consultazione


Al fine di mantenere un adeguato ruolo nella gestione di situazione di crisi con utilizzo di ammortizzatori sociali derivanti dalla contrattazione collettiva le parti si danno atto reciprocamente che svolgeranno le seguenti funzioni:

- le AA.AA. provvederanno a raccogliere le comunicazioni da parte delle imprese come meglio specificato al punto 1 che precede;
- le OO.SS assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella fase di consulenza e per la redazione del mod. D06.

6. Lavoranti a domicilio e lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni e superiore a 30 giorni.

Nelle more dell'adeguamento del Regolamento di FSBA alle novità di legge concernenti l'estensione della tutela dal 1.1.2022 ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con anzianità aziendale superiore a 30 giorni ma inferiore a 90 giorni, le Parti valuteranno di confermare ed estendere anche ai dipendenti con anzianità tra 30 e 90 gg, in via transitoria e temporanea fino all'effettivo recepimento delle novità di legge da parte del Fondo, la prestazione D06d di cui all'accordo 25.6.2018 al fine di garantire un sostegno ai predetti lavoratori sospesi dal lavoro da parte della bilateralità artigiana veneta.

Le parti si incontreranno per l'aggiornamento del servizio la cui esigibilità non potrà andare oltre al 30.06.2022.



7. Ripresa lavorativa al termine della fermata

L'impresa è tenuta a inviare la comunicazione di ripresa dell'attività produttiva secondo le modalità indicate nel Regolamento FSBA vigente.

8. Prestazioni EBAV a favore delle imprese e dei lavoratori

Le parti si incontreranno per definire entro il mese di aprile 2022 prestazioni in favore di imprese e lavoratori che fanno ricorso ad FSBA con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

9. Recepimento automatico modifiche regolamento FSBA e validazione EBAV

Le modifiche del Regolamento FSBA, anche avvenute attraverso delibere del fondo, si intendono automaticamente recepite nel seguente accordo.


EBAV provvederà alla validazione, finalizzata alla predisposizione degli ordini di pagamento, previa verifica del rispetto della procedura sindacale e del verbale di sospensione aziendale, previsti dal presente accordo anche ai sensi del regolamento di FSBA.

10. Decorrenza

Il presente accordo ha decorrenza dal 7 marzo 2022, sostituendo integralmente l'A.I. 14.01.2020.

La CNA Veneto provvederà a consegnare ad Ebav il testo dell'accordo.


CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO




CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

